

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MINNECI

Seduta del 29/04/2021

### FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto nel novembre 2010 ed estinto anticipatamente nel marzo 2015 alla scadenza di 49 rate su 120, parte ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b. e al netto di quanto già retrocesso, il rimborso della somma di Euro 1.048,04 a titolo di oneri bancari e assicurativi non maturati.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente, nel dare atto della estinzione anticipata del prestito, precisa di avere già retrocesso l'importo di Euro 386,63 a titolo di storno di commissioni rete distributiva non maturate, in conformità a quanto previsto nel Piano annuale di rimborso costituente parte integrante del contratto. Aggiunge che gli oneri assicurativi sarebbero già stati retrocessi – peraltro in misura superiore al contrattualmente dovuto – dalle Compagnie assicurative. Nel ribadire la non rimborsabilità delle voci up-front, insiste per il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

Il ricorso in esame pone il tema della rimborsabilità degli oneri bancari e assicurativi nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito.



Al riguardo, fermo restando il disposto dell'art. 125-sexies t.u.b. e tenuto conto che con la pronuncia n. 26525/2019 il Collegio di Coordinamento ha riconosciuto l'applicabilità nel nostro ordinamento della c.d. sentenza Lexitor (11 settembre 2019), deve ritenersi che:

.- siano da considerare rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) c.d. recurring (come ad esempio la commissione di intermediazione e le spese di incasso quote); il tutto con la precisazione per la quale, in difetto di previsione contrattuale di un criterio diverso, comunque rispettoso del principio di proporzionalità, l'importo da rimborsare sarà da determinare secondo il criterio lineare del *pro rata temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;

.- siano da considerare rimborsabili anche le commissioni bancarie c.d. up-front (ad esempio commissione di istruttoria o commissioni relative alla rete distributiva); il tutto con la precisazione per la quale, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, eventualmente facendo riferimento al criterio della curva degli interessi;

.- sussista anche in capo all'intermediario sussiste la legittimazione passiva relativamente all'obbligo di rimborso degli oneri assicurativi non usufruiti (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014); il tutto con la precisazione che, per la determinazione della quota non goduta, è ammissibile l'adozione di un criterio diverso dal *pro rata temporis*, purché indicato nelle CGA e sempre che il cliente abbia potuto prenderne visione prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Ciò posto, rilevato il carattere up front delle spese di istruttoria (avendo ad oggetto attività prodromiche alla sottoscrizione del contratto) nonché delle commissioni rete distributiva (sia pure nella quota del 40%, come da relativa indicazione contrattuale), dato atto della adozione all'interno del Piano annuale di rimborso sottoscritto dal cliente di un criterio diverso dal *pro rata* per la determinazione della quota non maturata del 60% delle commissioni rete distributiva e dei premi assicurativi, tenuto altresì conto degli importi già retrocessi e che non vi è sicura evidenza di quanto sarebbe già stato stornato dalle Compagnie assicurative, è da reputare che siano dovute a parte ricorrente le somme come indicate nella tabella qui di seguito riportata:

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 12.215,58	Tasso di interesse annuale	5,07%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	130,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	31/03/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,55%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese istruttoria				450,00	Upfront	37,55%	168,97	0,00	168,97
Commissioni rete distributiva- 60% come da piano				1.029,60	Criterio contrattuale	***	396,99	386,63	10,36
Commissioni rete distributiva- residuo 40%				686,40	Upfront	37,55%	257,73	0,00	257,73
spese assicurative (rimborso a cura della Compagni				423,67	Criterio contrattuale	***	148,31		148,31
<b>Totale</b>				<b>2.589,67</b>					<b>585,37</b>

E' appena il caso di aggiungere che dall'importo di Euro 585,37, arrotondabile a Euro 585,00, andranno scomputati gli ulteriori rimborsi eventualmente già eseguiti.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di Euro 585,00, al netto di quanto eventualmente già versato.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di Euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA